

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3018

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TAROLLI, GRILLOTTI, BONATESTA,
MORO, MALAN, AZZOLLINI e TOFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2004

Interventi in materia di programmazione
dello sviluppo economico e sociale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, nel dar seguito alle politiche di rafforzamento delle infrastrutture del Paese, si propone di rispondere alle esigenze delle comunità locali escluse dalle procedure per la realizzazione delle grandi opere, al fine di poter dare anche a questi soggetti uno strumento agevole, e di carattere straordinario, per poter rispondere alle esigenze specifiche di ogni singola comunità, in conformità con l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, il quale prevede che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo

esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni. A questo fine il disegno di legge individua lo strumento del decreto ministeriale per la definizione dei singoli interventi, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di dare trasparenza alla procedura, nonché per la individuazione di tutti gli elementi occorrenti per procedere agli interventi stessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale)

1. Per interventi straordinari diretti a promuovere la programmazione dello sviluppo economico e sociale del territorio, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali attraverso la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture di interesse locale, coerentemente con i principi di sussidiarietà e diffuso decentramento, è autorizzata la spesa di euro 169.000.000 per l'anno 2004, di euro 201.000.000 per l'anno 2005, nonché di euro 176.000.000 per l'anno 2006.

2. Gli interventi in materia di infrastrutture di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli altri interventi di cui al medesimo comma 1 sono definiti con decreti dei Ministri competenti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a euro 169.000.000 per l'anno 2004, a euro 201.000.000 per l'anno 2005 e a euro 176.000.000 per l'anno 2006, si provvede: quanto a euro 29.000.000 per l'anno 2004, a euro 136.000.000 per l'anno 2005 e a euro 176.000.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 24.000.000 per il 2004, a euro 131.000.000 per il 2005 e a euro 146.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 5.000.000 per il 2004, a euro 5.000.000 per il 2005 e a euro 5.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, e quanto a euro 25.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2004 e a euro 15.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; quanto a euro 100.000.000 per l'anno 2004 e a euro 50.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.